NT PLUS FISCO
Nulla la divisione con denaro non ereditario
Il testatore non può trasformare il diritto del legittimario alla quota ereditaria in un credito verso altro coerede, senza il suo consenso.
di **Angelo Busani**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Quote societarie, pubblicità sulle liti pendenti

Registro imprese

Non è possibile l'iscrizione della domanda giudiziale nel caso di un trasferimento

Il meccanismo prenotativo tipico della trascrizione immobiliare non si applica

Angelo Busani

Le domande giudiziali inerenti al trasferimento di quote societarie non possono essere iscritte nel Registro delle imprese: lo stabiliscono le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 28669 di ieri, risolvendo un contrasto insorto in questa materia nella giurisprudenza di merito.

La questione è giunta all'esame del giudice di legittimità a seguito di un rinvio pregiudiziale del tribunale di Venezia, nel corso di una lite ereditaria in cui era stata domandata la rescissione per lesione e, comunque, la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius. Nell'asse ereditario erano comprese quote di partecipazione al capitale di una Srl e di una società in accomandita semplice. Il ricorrente intendeva ottenere l'iscrizione delle domande giudiziali per impedire ulteriori trasferimenti delle quote.

Dopo il rifiuto del conservatore del Registro imprese, la controversia era stata sottoposta al tribunale, il quale ha poi appunto rimesso alle Sezioni unite il quesito sull'iscrivibilità delle domande giudiziali aventi a oggetto quote societarie.

La Cassazione ricostruisce, anzitutto, i due opposti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito. Secondo una prima tesi, l'iscrizione è preclusa dal principio di tipicità, in base al quale possono accedere al Registro delle imprese soltanto gli atti e i fatti per i quali la legge prevede la pubblicità.

Un diverso indirizzo valorizzava, invece, il principio di completezza delle informazioni: poiché la sentenza di accoglimento della domanda giudiziale può determinare il trasferimento della partecipazione, tale domanda sarebbe riconducibile, mediante interpretazione estensiva dell'articolo 2470 del Codice civile, agli atti suscettibili di iscrizione. In questa prospettiva, le pronunce di alcuni giudici di merito attribuivano alla pubblicità della domanda un possibile "effetto prenotativo", analogo a quello previsto per la trascrizione delle domande giudiziali in materia immobiliare.

Le Sezioni unite riconoscono al principio di tipicità legale la funzione di delimitare gli atti suscettibili di pubblicità: il Registro delle imprese è destinato alle iscrizioni previste dalla legge e gli effetti di opponibilità nei confronti dei terzi si producono per i fatti dei quali è prescritta l'iscrizione. Ammettere la pubblicazione di atti diversi, soltanto perché esiste un interesse a renderli conoscibili, significherebbe imporre ai terzi un onere di consultazione non preventivamente definito dalla legge.

In altre parole, il principio di completezza stabilito dall'articolo 8 della legge 580/1993 non amplia le fattispecie pubblicabili: il Registro è completo quando contiene tutti gli atti che la legge assoggetta a pubblicità, non qualsiasi informazione potenzialmente utile al mercato.

Questa impostazione, precisa la sentenza, non esclude che alle fattispecie espressamente contemplate possano essere ricondotti, in via interpretativa, atti o fatti che ne modificano o estinguono gli effetti. Tra questi possono rientrare anche le sentenze che, accogliendo una domanda, determinano un cambiamento della titolarità delle quote societarie risultante dal Registro.

La Cassazione precisa infatti che non è in discussione l'equiparazione della sentenza di accoglimento agli atti di trasferimento delle quote, per i quali l'articolo 2470, commi 1 e 2, prevede il deposito.

Diversa è invece la posizione della domanda giudiziale, che contiene affermazioni unilaterali la cui fondatezza deve ancora essere accertata dal giudice e non può perciò essere equiparata agli atti tecnicamente prodromici al trasferimento. Per il pegno, il pignoramento e il sequestro delle quote, la pubblicità trova invece fondamento in specifiche disposizioni, tra cui gli articoli 2471 e 2471-bis del Codice civile. Anche quando il legislatore ha voluto rendere pubblica una domanda giudiziale lo ha previsto espressamente, come per la domanda di arbitrato disciplinata dall'articolo 838-ter del Codice di procedura civile.

> **Le Sezioni Unite risolvono il contrasto di merito fra due principi: tipicità e completezza**

Non è possibile, inoltre, trasferire al Registro delle imprese il meccanismo di "prenotazione" proprio della trascrizione immobiliare: le norme che consentono la trascrizione delle domande giudiziali sono eccezionali e non ammettono applicazione analogica. Né offre una soluzione il terzo comma dell'articolo 2470, che, in caso di più acquirenti della stessa quota dal medesimo alienante, dà prevalenza a chi per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione.

Il conflitto disciplinato da questa norma è diverso da quello tra chi rivendica in giudizio una partecipazione e il terzo che l'abbia acquistata dal convenuto: un'eventuale iscrizione della domanda potrebbe al più segnalare al terzo l'esistenza della controversia, senza che questa conoscibilità sia però sufficiente, di per sé, a escludere la buona fede rilevante per l'efficacia del trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


ADOBESTOCK

SPORTELLO UNICO SENZA LA SOGLIA DEI 150 EURO

L'Ue semplifica le regole Iva per le vendite online

L'Ecofin ha raggiunto un accordo su nuove misure per migliorare la riscossione dell'Iva sulle vendite online verso l'Unione europea. Lo sportello unico per l'Iva sulle importazioni (Import One Stop Shop, Ioss), finora utilizzabile solo per pacchi di valore inferiore a 150 euro, sarà esteso a tutte le merci, a prescindere dal valore. Le disposizioni allineano il sistema di riscossione dell'imposta alla recente riforma doganale europea. Lo sportello unico sarà esteso anche alle vendite online di beni custoditi da operatori extra-Ue nei depositi doganali dell'Unione.

Il diritto di abitazione non si può pignorare

Cassazione

Va distinta l'espropriazione del creditore dalla deroga pattizia al divieto di cedere

Angelo Busani

Il diritto di abitazione non può essere pignorato dal creditore della persona che ne è titolare, pur se il divieto di cessione del diritto di abitazione (disposto dall'articolo 1024 del Codice civile) può essere pattiziamente derogato: lo afferma la Cassazione nell'ordinanza 28677 di ieri, precisando che l'opponibilità del diritto di abitazione al creditore dipende dalla priorità risultante dai registri immobiliari.

La controversia, giunta in sede di legittimità, ha avuto origine con un procedimento esecutivo promosso da un avvocato per crediti professionali con riguardo a una villa sulla quale uno dei debitori aveva il diritto di abitazione, derivante da un verbale di separazione consensuale del 1997, omologato e trascritto nel 1999. Il pignoramento era stato invece trascritto nel 2019.

Il Tribunale di Lecco aveva dichiarato impignorabile il diritto di abitazione e nullo il pignoramento, ma la corte d'appello di Milano aveva riformato questa decisione, ritenendo derogabile l'incedibilità prevista dall'articolo 1024 del Codice civile.

La Cassazione respinge questa ricostruzione, distinguendo la deroga pattizia al divieto di cessione dall'espropriazione promossa da un creditore: il diritto di abitazione ha natura strettamente personale ed è destinato a soddisfare le esigenze abitative del titolare e della sua famiglia. L'articolo 1024 ne vieta la cessione e la locazione, mentre l'articolo 2810 ne esclude l'ipotecabilità. Da queste disposizioni discende una strutturale insuscettibilità del diritto di abitazione a essere espropriato. L'eventuale consenso alla cessione di chi ha costituito il diritto non può essere sostituito dall'iniziativa esecutiva del creditore.

> **Non è un diritto alienabile in quanto personale e legato alle esigenze abitative del titolare**

Deve essere inoltre distinta, secondo la Cassazione, l'espropriazione dell'immobile gravato dal diritto di abitazione, promossa dal creditore del nudo proprietario, dal pignoramento del solo diritto di abitazione da parte del creditore personale di chi ne è titolare. A differenza dell'usufrutto, il diritto di abitazione non può essere venduto all'asta.

Resta, comunque, decisiva la trascrizione poiché il diritto di abitazione è opponibile al creditore procedente quando il titolo costitutivo è trascritto prima del pignoramento; analoga rilevanza assume la priorità rispetto all'iscrizione ipotecaria. Nel caso esaminato il diritto era stato trascritto quasi vent'anni prima del pignoramento. La semplice registrazione dell'atto, invece, attribuisce data certa ma non sostituisce la trascrizione.

A cautela del creditore, se la costituzione del diritto è simulata o compiuta in frode ai creditori, rimangono comunque esperibili l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, anche nella forma semplificata consentita dall'articolo 2929-bis del Codice civile.

—**A. Bu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA